

SRA13 - ACA13 - impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola

Codice intervento (SM)	SRA13
Nome intervento	ACA13 - impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola
Tipo di intervento	ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Indicatore comune di output	O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o numero di altre unità soggetti a impegni climatico-ambientali che vanno oltre i requisiti obbligatori
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: Sì LEADER: No

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale, con elementi regionali**

Codice	Descrizione
IT	Puglia

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile

SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E2.12	Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo	Qualificante	Sì
E2.14	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento	Qualificante	Sì
E2.15	Ridurre le emissioni di ammoniaca e dei gas da agricoltura e zootecnia	Qualificante	Sì
E2.2	Favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti	Qualificante	Sì

4 Indicatore o indicatori di risultato

R.19 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi benefici per la gestione dei suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali lavorazione conservativa, copertura del suolo con colture, rotazione delle colture anche con colture leguminose)

R.20 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a ridurre le emissioni di ammoniaca

R.22 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati legati al miglioramento della gestione dei nutrienti

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale

L'intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente ad adottare tecniche agronomiche di concimazione a bassa emissività per la distribuzione in campo di materiali organici di origine agricola e zootecnica, nel rispetto della specifica regolamentazione (Direttiva Nitrati), volta a salvaguardare le acque sotterranee e superficiali dall'inquinamento causato dai nitrati di origine agricola.

La riduzione delle emissioni di ammoniaca e dei gas collegati al potenziale inquinamento dell'aria da agricoltura e zootecnia rappresenta una priorità per il futuro dell'agricoltura dell'Unione. Nella pratica agricola ordinaria, la distribuzione in campo degli effluenti di allevamento e dei digestati provoca l'emissione in atmosfera di una quota significativa di ammoniaca.

La diffusione di pratiche agronomiche di distribuzione degli effluenti di allevamento e dei digestati attraverso l'adozione di tecniche a bassa emissività contribuisce in modo significativo: al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Direttiva n. 2016/2284 (Direttiva NEC) di riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera (riduzione del 5% di emissioni di ammoniaca per ogni anno dal 2020 al 2029 e del 16% a partire dal 2030, rispetto al 2005); all'innovazione tecnologica delle aziende per il ricorso a nuove macchine ed attrezzature per interrimento reflui; alla conservazione e al ripristino della fertilità del suolo; al miglioramento della qualità delle acque, minimizzando le perdite degli elementi nutritivi per lisciviazione e ruscellamento; alle limitazioni all'uso dei fertilizzanti, contribuendo quindi al perseguimento dell'Obiettivo specifico 5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica. Inoltre, l'intervento contribuisce al perseguimento dell'Obiettivo specifico 4 Contribuire alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

L'intervento si applica a tutte le tipologie colturali sulle quali vengono distribuite matrici organiche di origine agricola e zootecnica e si compone di due azioni:

- **Azione 13.1:** Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016;
- **Azione 13.2:** Adozione di tecniche di distribuzione di effluenti di allevamento palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (separato solido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016.

Le disposizioni del DM 5046/2016, che regola l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei digestati, sono conformi alla direttiva 91/676/CEE (direttiva Nitrati) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Qualora nella produzione delle tipologie di digestato rientri anche la miscela con gli effluenti zootecnici, il suo utilizzo al suolo è regolato, ai sensi della stessa direttiva Nitrati e della legge nazionale di recepimento, dall'articolo 92 e dall'Allegato 7, della Parte IV, del D.Lgs. n. 152 del 2006, nel rispetto dei limiti di azoto da effluenti zootecnici ammissibili pari a 170 kg/ha/anno in Zona vulnerabile ai Nitrati (ZVN).

Ai sensi dell'art. 22, comma 1 e 3, del DM 5046/2016, il digestato agrozootecnico è prodotto con i seguenti materiali e sostanze:

- paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152;
- materiale agricolo derivante da colture agrarie;
- effluenti di allevamento, definiti come le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce;
- materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1b del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 Luglio 2012.

Ai sensi dell'art. 22, comma 1 e 3, del DM 5046/2016, il digestato agroindustriale è prodotto con i

seguenti materiali:

- acque reflue che non contengono sostanze pericolose e provengono da: imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno oppure alla selvicoltura; imprese dedite all'allevamento del bestiame; imprese dedite alle attività descritte in precedenza che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità; piccole aziende agro-alimentari (aziende operanti nei settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4000m³/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno);
- residui dell'attività agroalimentare, a condizione che non contengano sostanze pericolose conformemente al Regolamento (CE) 1907/2006;
- acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla Legge 11 novembre 1996, n.574;
- i sottoprodotti di origine animale, utilizzati in conformità con quanto previsto dal Regolamento (CE) 1069/2009 e nel regolamento di implementazione (UE) 142/2011, nonché delle disposizioni approvate nell'accordo Governo, Regioni e Province Autonome, eventualmente anche in miscela con materiali con cui si produce il digestato agrozootecnico.

Le Regioni/PPAA definiscono le azioni attivabili nel proprio territorio.

La Regione Puglia attiva entrambe le azioni 13.1 e 13.2.

Le azioni sono tra loro alternative, vale a dire che le stesse superfici non possono essere impegnate su entrambe le azioni nel corso dello stesso anno.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico

L'intervento, nel perseguimento dell'Obiettivo specifico 5, risponde ai fabbisogni delineati nelle Esigenze E2.15 Ridurre le emissioni di ammoniaca e dei gas collegati al potenziale inquinamento dell'aria (metano e protossido di azoto) da agricoltura e zootecnia lungo tutto il processo produttivo, E2.12 Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità, struttura e qualità del suolo ed E2.14 Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento dovuto all'utilizzo di prodotti fitosanitari e fertilizzanti. L'intervento, inoltre, nel contribuire all'Obiettivo specifico 4, soddisfa le esigenze E2.2 Favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti attraverso il miglioramento della gestione e dell'estensivizzazione degli allevamenti e la riduzione degli input produttivi.

L'intervento è strategico dove c'è la maggiore intensificazione colturale e la più alta concentrazione di allevamenti zootecnici.

L'intervento assume un rilievo centrale in termini finanziari nel panorama complessivo degli interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027, in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR da destinare al sostegno dell'azione per il clima e l'ambiente.

Collegamento con i risultati

L'intervento fornisce un contributo nell'ambito dell'Obiettivo specifico 5 agli indicatori di risultato R.20 Migliorare la qualità dell'aria e R.19 Migliorare e proteggere i suoli nell'ambito dell'Obiettivo specifico 4 all'indicatore di risultato R.22 Gestione sostenibile dei nutrienti.

Collegamento con altri interventi

L'intervento può essere implementato anche in combinazione con altri interventi.

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali. Le Regioni e le Province Autonome possono definire gli impegni cumulabili, sulla stessa superficie, a quelli del presente intervento provvedendo a che non vi sia un doppio finanziamento.

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte della Regione Puglia circa le cumulabilità con gli altri interventi agro-climatico-ambientali sulla medesima superficie.

Cumulabilità con gli altri interventi SRA
SRA15

Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli impegni agro climatico ambientali, le Regioni/PPAA possono promuovere nell'ambito degli interventi SRH03 e SRH01, rispettivamente, attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni assunti.

Può essere prevista l'attivazione dell'intervento anche nell'ambito dell'intervento di cooperazione (art. 77, Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento può prevedere l'applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari:

P01 Utilizzo di digestato ottenuto attraverso l'impiego di effluenti di allevamento;

P02 Provenienza degli effluenti zootecnici e loro assimilati (aziendale, regionale, ecc.);

P03 Zone d'intervento prioritario definite da Piani regionali di qualità dell'Aria;

P04 Zone Vulnerabili ai Nitrati-ZVN.

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte della Regione Puglia circa i principi di selezione.

P01	P02	P03	P04	Altri criteri
Applicabili	Applicabili	Applicabili	Applicabili	<ul style="list-style-type: none">● Localizzazione dell'intervento;● Principi riconducibili ai Requisiti del Beneficiario;● Principi relativi all'Adesione a cooperative/OP/Organismi Collettivi;● Principi relativi all'Adesione a regimi di qualità del settore zootecnico.

La Puglia applica i principi di selezione P01 e P02 per coerenza con i fabbisogni di intervento, nonché P03 e P04 per coerenza con strumenti pianificatori regionali, e prevede, tra gli altri criteri, ulteriori principi in coerenza con la politica agricola regionale.

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

C01 Agricoltori singoli o associati.

Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità dei beneficiari, in particolare relativamente a:

C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole.

Altri criteri di ammissibilità

C03 Sono ammissibili a premio esclusivamente i terreni ricadenti negli ambiti definiti a livello di

Regione/PA;

C04 Per l'Azione 13.1: Utilizzare gli effluenti di allevamento non palabili e/o digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del Decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046;

C05 Per l'Azione 13.2: Utilizzare gli effluenti di allevamento palabili e/o digestato agrozootecnico e agroindustriale (separato solido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del Decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046.

Le Regioni e Province autonome possono definire una superficie minima di adesione.

Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità.

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte della Regione Puglia relative ai criteri di ammissibilità dei beneficiari e agli altri criteri di ammissibilità.

C01	C02	C03	C04	C05	Superficie minima	Ulteriori criteri
Appl cabile	Appl cabile	Applicabile all'intero territorio regionale	Appl cabile	Appl cabile	Applicabile: 2 ha	<ul style="list-style-type: none">▪ Analisi chimico fisica degli effluenti e documentazione attestante l'origine e/o la provenienza;▪ Esclusione delle superfici beneficiarie dell'operazione 10.1.2 del PSR Puglia 2014-2022;▪ Presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) degli effluenti secondo le vigenti disposizioni.

La Puglia adotta come ulteriori criteri di ammissibilità: le analisi chimico-fisiche degli effluenti, per valutare la qualità degli effluenti e la conformità alle specifiche di intervento; l'esclusione delle superfici beneficiarie dell'operazione 10.1.2 del PSR Puglia 2014-2022, per coerenza con il fabbisogno di intervento (sono escluse superfici che hanno beneficiato di analogo intervento nel corso della precedente programmazione); la presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) degli effluenti secondo le vigenti disposizioni.

Impegni

I pagamenti relativi all'intervento sono accordati qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115:

Azione 13.1: Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016.

I1.01 Effettuare tutte le distribuzioni esclusivamente come segue:

- a) in presemina con iniezione diretta o incorporazione immediata;
- b) quando il terreno è inerbito, con interrimento sottocotico o distribuzione rasoterra in bande;
- c) in caso di coltura in atto, con iniezione diretta, interrimento superficiale o distribuzione rasoterra in bande;
- d) quando il terreno è gestito con tecniche di non lavorazione (NT), con distribuzione rasoterra in bande;
- e) in caso di fertirrigazione, con l'uso di macchine/attrezzature/impianti fissi che permettano la distribuzione senza dispersione atmosferica di odori e ammoniaca.

Le Regioni e Province autonome possono specificare ulteriori tecniche ammissibili tra quelle a minore emissività.

I1.02 Tutte le distribuzioni delle suddette matrici devono essere tracciabili, secondo le specificità indicate dalle Regioni/PPAA;

I1.03 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009.

Azione 13.2: Adozione di tecniche di distribuzione di effluenti di allevamento palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (separato solido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016

I2.01 Effettuare le distribuzioni esclusivamente con incorporazione immediata;

I2.02 Tutte le distribuzioni delle suddette matrici devono essere tracciabili, secondo le specificità indicate dalle Regioni/PPAA;

I2.03 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009.

Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori impegni o obblighi.

Si riporta di seguito il dettaglio delle specificità della Regione Puglia, relative agli impegni per le singole azioni.

Azione	Impegno	Specificità di applicazione
13.1	I1.01	Applicabile
13.1	Altre tecniche ammissibili a bassa emissività	Non previste
13.1	I1.02	Applicabile, con Obbligo di conservazione della documentazione contabile (fatture e documenti di trasporto) e tecnica (schede tecniche delle matrici, PUA) e annotazioni sul registro delle operazioni colturali
13.1	I1.03	Applicabile
13.2	I2.01	Applicabile
13.2	I2.02	Applicabile, con Obbligo di conservazione della documentazione contabile (fatture e documenti di trasporto) e tecnica (schede tecniche delle matrici, PUA) e annotazioni sul registro delle operazioni colturali
13.2	I2.03	Applicabile
13.1 e 13.2	Ulteriori impegni definiti dalla Regione (per consentire la verifica degli impegni)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Conservazione della documentazione contabile (fatture e documenti di trasporto) e delle analisi degli effluenti; ▪ Annotazione delle operazioni sul registro delle operazioni colturali.

La Puglia adotta gli ulteriori impegni indicati in tabella per consentire la verifica degli impegni.

L'intervento non è vincolato ad appezzamenti fissi, salvo quanto previsto dalle Regioni/PPAA. La Puglia sceglie l'applicazione su appezzamenti fissi per ottimizzare l'intervento e il controllo degli impegni.

Per la Regione Puglia, gli impegni assunti con la domanda di sostegno sono applicabili ad appezzamenti fissi e la superficie oggetto di impegno deve restare invariata per tutta la durata dell'impegno.

La Regione Puglia adotta le seguenti specificità in relazione alle casistiche di riduzione e di incremento della SOI.

Per la **riduzione della SOI** si applicano le seguenti condizioni:

- 1- Mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%. Tale percentuale rappresenta il limite massimo nel quinquennio di impegno.
- 2- Nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi

erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%.

- 3- Se la riduzione tra la superficie impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade. In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.
- 4- In caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti.
- 5- Non si procede al recupero degli importi già erogati nei seguenti casi:
 - i. Le superfici ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti;
 - ii. Le superfici sono ridotte per cause di forza maggiore;
 - iii. Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Per l'**incremento della SOI** si applicano le seguenti condizioni:

L'aumento della Superficie Oggetto di Impegno può essere consentito in relazione alla dotazione finanziaria; le condizioni potranno essere fissate negli atti amministrativi di attivazione dei bandi annuali di conferma impegno.

Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);

O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

R/OB1-Per la Regione del Veneto Gli obblighi collegati all'allerta PM10 costituiscono baseline invernale per il presente intervento

Sono ammissibili le superfici agricole definite per il piano PAC.

6 Individuazione degli elementi di base pertinenti

Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti

Codice	Descrizione
SMR02	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole: articoli 4 e 5

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti

RM Fert "Impegni: rispetto degli/dei: a) obblighi amministrativi; b) obblighi relativi al rispetto dei quantitativi massimi previsti; c) divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti".

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinate.

Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n.75 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88

Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento

CGO 02: Il CGO, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti nelle zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola.

L'**impegno I1.01** prevede l'incorporazione immediata degli effluenti o l'impiego di tecniche di distribuzione volte a contenere la dispersione atmosferica di odori e ammoniaca (senza interventi che alterino profondamento la struttura del suolo). L'incorporazione immediata degli effluenti va oltre il requisito che, invece, riprendendo quanto previsto dal DM 5046/2016, indica che l'interramento degli effluenti di allevamento e dei digestati debba essere effettuato nelle 12/24 ore successive allo spandimento (e non obbliga, quindi, alla incorporazione immediata). La pratica ordinaria, inoltre, ammette la distribuzione degli effluenti e dei digestati mediante carbotte tradizionale a piatto deviatore, mentre l'impegno I1.01 stabilisce, in alternativa all'interramento immediato, l'impiego di tecniche di distribuzione volte a contenere la dispersione atmosferica di odori e ammoniaca (senza interventi che alterino profondamento la struttura del suolo).

Allo stesso modo, l'**impegno I2.01** prevede l'incorporazione immediata degli effluenti, andando oltre il requisito che invece, in linea con il DM 5046/2016, indica che l'interramento degli effluenti di allevamento e dei digestati debba essere effettuato entro le 12/24 ore successive allo spandimento (e non obbliga, quindi, alla incorporazione immediata).

RM Fert Il requisito, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti a valere anche nelle zone ordinarie.

L'**impegno I1.01** prevede l'incorporazione immediata degli effluenti o l'impiego di tecniche di distribuzione volte a contenere la dispersione atmosferica di odori e ammoniaca (senza interventi che alterino profondamento la struttura del suolo). L'incorporazione immediata degli effluenti va oltre il **requisito CGO** che, invece, riprendendo gli obblighi previsti dal DM 5046/2016, prevede l'obbligo di interrimento degli effluenti di allevamento e dei digestati nelle 12/24 ore successive allo spandimento (e non obbliga, quindi, alla incorporazione immediata). La pratica ordinaria, inoltre, ammette la distribuzione degli effluenti e dei digestati mediante carbotte tradizionale a piatto deviatore, mentre l'impegno **I1.01** stabilisce, in alternativa all'interramento immediato, l'impiego di tecniche di distribuzione volte a contenere la dispersione atmosferica di odori e ammoniaca (senza interventi che alterino profondamento la struttura del suolo).

Allo stesso modo, l'**impegno I2.01** prevede l'incorporazione immediata degli effluenti, andando oltre il **requisito CGO** che invece, in linea con il DM 5046/2016, prevede l'obbligo di interrimento degli effluenti di allevamento e dei digestati entro le 12/24 ore successive allo spandimento (e non obbliga, quindi, alla incorporazione immediata).

D.Lgs n. 99/1992 Il D.Lgs. consente l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura che rispettano determinate condizioni di idoneità (combinazioni tra fanghi e suolo) sul piano agronomico.

Gli **impegni I1.03 e I2.03** sono di livello superiore, in quanto pongono un divieto assoluto all'utilizzo dei fanghi sui suoli.

D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, Parte IV. Il D.Lgs. definisce le modalità per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti classificati sulla base dell'allegato C della parte IV; per i rifiuti recuperati in operazioni R10 ammette lo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura.

Gli **impegni I1.03 e I2.03** sono di livello superiore, in quanto pongono un divieto assoluto di utilizzo sul suolo di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006.

D.Lgs. 29 aprile 2010, n.75 Il Decreto legislativo reca la disciplina relativa all'immissione in commercio di fertilizzanti e rappresenta la norma nazionale di riferimento fino all'adozione dei decreti legislativi che attueranno il Regolamento (UE) 2019/1009 (applicativo dal 16 luglio 2022).

Gli **impegni I1.03 e I2.03** sono, quindi, di livello superiore rispetto alla norma nazionale di

riferimento, in quanto prevedono una limitazione all'uso dei soli fertilizzanti previsti dalla norma comunitaria (regolamento (UE) 2019/1009), che è più restrittiva rispetto al D.Lgs. 75/2010 in quanto ammette all'utilizzo un numero minore di matrici. Da considerare che il regolamento (UE) 2019/1009, al contrario della maggior parte delle altre misure di armonizzazione dei prodotti nel diritto dell'Unione, non osta alla messa a disposizione di concimi non armonizzati sul mercato interno conformemente al diritto nazionale e alle norme generali sulla libera circolazione contenute nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per cui il rispetto delle norme armonizzate (regolamento (UE) 2019/1009) è facoltativo ed è richiesto solo per i prodotti che recano la marcatura CE al momento della loro messa a disposizione sul mercato).

7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

- **SIGC**

Tipo di pagamenti

- costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno
- costo della transazione incluso

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

L'entità dei pagamenti è determinata in base ai costi sostenuti e al mancato guadagno derivante dagli impegni assunti, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115. Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno.

Le Regioni/PPAA possono sottoporre l'importo complessivo del sostegno a degressività sulla base del suo ammontare.

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte della Regione Puglia relativamente all'entità dei Pagamenti per Impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine agricola e zootecnica.

Azione 13.1 (euro/ettaro/anno)	Azione 13.2 (euro/ettaro/anno)
€ 120,00	€ 120,00

Per quanto riguarda la degressività del sostegno, la Regione Puglia applica le seguenti soglie:

- importo ammissibile fino a 15.000 euro/anno: pagamento al 100%;
- importo ammissibile maggiore di 15.000 e fino a 30.000,00 euro: pagamento all'80%;
- importo ammissibile maggiore di 30.000,00 euro/anno: pagamento al 60%.

Metodo di calcolo

Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di "Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti" di cui all'articolo art. 82 e calcolato conformemente agli articoli artt. 70, 71 e 72 Regolamento (UE) 2021/2115.

Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027". Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall'Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale.

I relativi importi sono stati, se del caso, successivamente oggetto di ulteriori integrazioni in ambito regionale/provinciali.

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come

confermato dalla certificazione.

8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento non esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE e non è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato.

9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

I modelli degli impegni nell'intervento sono basati sulla gestione (con possibilità di scegliere).

I contratti hanno durata quinquennale.

10 Rispetto delle norme OMC

L'intervento è coerente con le disposizioni del punto 12 dell'Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto risulta conforme ai seguenti criteri di base:

(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell'ambito dell'architettura ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione.

(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal rispetto del Piano.

11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento

Regione	Articolo	Aliquota da applicare	Tasso minimo	Tasso massimo
IT Italia	-91(2)(a) - Regioni meno sviluppate	50,50%	20,00%	85,00%
IT Italia	-91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060	42,50%	20,00%	60,00%
IT Italia	-91(2)(d) - Altre regioni	40,70%	20,00%	43,00%

12 Importi unitari previsti – Definizione

Importo unitario previsto	Tipo di sostegno	Tasso di partecipazione	Tipo dell'importo unitario previsto	Regione o regioni	Indicatore o indicatori di risultato	L'importo unitario si basa su spese riportate?
SRA13 - PUG.01 - SRA13.1 - ACA 13 - Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido)	Sovvenzione	91(2)(a)-IT-50,50%	Uniforme	IT;	19, 20, 22	No
SRA13 - PUG.02 - SRA13.2 - ACA 13 - Adozione di tecniche di distribuzione di effluenti di allevamento palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (separato solido)	Sovvenzione	91(2)(a)-IT-50,50%	Uniforme	IT;	19, 20, 22	No

Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario

SRA13 - PUG.01 - SRA13.1 - ACA 13 - Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido)

L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale.

SRA13 - PUG.02 - SRA13.2 - ACA 13 - Adozione di tecniche di distribuzione di effluenti di allevamento palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (separato solido)

L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale.

13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output (la spesa complessiva 2023-2029 e il valore degli ettari riferiti all'indicatore O.14 sono riportati nella riga dei totali).

Importo unitario previsto	Esercizio finanziario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale 2023 - 2029
SRA13 - PUG.01 - SRA13.1 (Sovvenzione - Uniforme)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	
	Importo unitario medio massimo previsto (se del caso) (in EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	O.14 (unità Ettari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SRA13 - PUG.02 - SRA13.2 (Sovvenzione - Uniforme)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	
	Importo unitario medio massimo previsto (se del caso) (in EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	O.14 (unità Ettari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Importo unitario previsto	Esercizio finanziario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale 2023 - 2029
TOTALI	O.14 (unità Ettari)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Dotazione finanziaria Indicativa annuale (Spesa pubblica totale in EUR)	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	6.000.000,00
	Dotazione finanziaria Indicativa annuale (Contributo dell'Unione in EUR)	0,00	0,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00	3.030.000,00